



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 361

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Aggiornamento delle disposizioni in materia di esami finali per il conseguimento della qualifica professionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) a partire dall'a.f. 2024-2025.

Il giorno **21 Marzo 2025** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con propria deliberazione n. 610 del 22 aprile 2016 la Provincia autonoma di Trento ha riformato gli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale di Istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP) per allinearli agli elementi minimi comuni, stabiliti dall'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 febbraio 2014, in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale degli standard formativi nazionali e regionali dei percorsi di IeFP e del conseguente rilascio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale (art. 17 D.lgs. 226/2005).

Al fine di garantire non solo standard uniformi nella valutazione finale degli studenti ma anche il riconoscimento nazionale dei titoli in uscita, il quadro normativo e di riferimento che ha guidato la riforma degli esami nel 2016, oltre all'Accordo menzionato, era rappresentato:

- dal Repertorio nazionale delle figure professionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali approvato con l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 23 aprile 2012;
- dal Repertorio provinciale di riferimento delle qualifiche e dei diplomi adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 di data 3 agosto 2012 e ss.mm.ii.;
- dai Piani di studio provinciali dei percorsi triennali di IeFP approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1682 di data 3 agosto 2012 e ss.mm.ii..

La principale novità della riforma del 2016 era stata l'introduzione di una prova scritta multidisciplinare, denominata Prova esperta, volta a valutare le competenze di base degli studenti nell'area linguistica (anche in lingua straniera), matematico-informatica, storica, scientifica e socio-economica, in base ad evidenze e indicatori di risultato finalizzati a individuare un riferimento univoco come comune denominatore delle competenze previste nei diversi percorsi di IeFP caratterizzanti le relative qualifiche professionali.

La riforma, pur introducendo la Prova esperta, aveva mantenuto un forte focus sulle prove pratiche perché indispensabili per l'accertamento delle competenze tecnico-professionali specifiche delle qualifiche in uscita. Questo approccio integrato tra teoria e pratica, anche nelle prove di fine percorso, garantisce infatti, tutt'oggi, che gli studenti si qualifichino con una preparazione adeguata a fronteggiare le sfide del mondo professionale, sviluppando abilità in linea con i fabbisogni richiesti dal mercato del lavoro. In aggiunta, il colloquio finale è stato confermato come un momento importante per valutare non solo le competenze acquisite, ma anche il raggiungimento delle finalità generali previste dal profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) al termine del percorso di qualifica professionale, esplorando anche le capacità critiche e riflessive degli studenti.

Sul piano operativo il processo di revisione e la definizione del nuovo impianto della prova esperta era stato frutto della collaborazione tra il Servizio Provinciale competente in materia di IeFP e l'Istituto Provinciale di Ricerca, Aggiornamento e Sperimentazione Educativa (I.P.R.A.S.E) che aveva elaborato un documento metodologico denominato *"Revisione degli Esami di Qualifica professionale al termine del III anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s. 2015/2016"*, contenente una sintesi generale di tutte le indicazioni operative per l'elaborazione delle prove di accertamento dei risultati di apprendimento in termini di competenze (Allegato 1 della deliberazione n. 610/2016 denominato *"Indicazioni operative per l'elaborazione delle prove d'esame"*).

Lo stesso I.P.R.A.S.E. aveva elaborato anche due griglie di valutazione, rispettivamente:

- per la valutazione delle prove esperte medesime, con l'indicazione delle competenze, delle abilità da indagare, nonché le evidenze e la tipologia di esercizio (Allegato 2 della deliberazione n. 610/2016 denominato "*Griglia per l'elaborazione e la valutazione della prova esperta*");
- per l'osservazione delle competenze trasversali riconducibili a cinque dimensioni di competenza presenti nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) (Allegato 3 della deliberazione n. 610/2016 denominato "*Griglia per l'osservazione e la valutazione delle competenze trasversali*").

La deliberazione 610/2016 forniva infine tutte le disposizioni relative alla composizione, nomina e funzionamento della Commissione, alla nomina del Presidente, e tutte quelle relative allo svolgimento dell'esame per i candidati interni ed esterni, definendo anche la tipologia delle prove di esame, in particolare l'articolazione, il punteggio, i criteri di valutazione e correzione delle stesse (Allegato 4 denominato "*Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'Attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale*").

Ora, l'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019 (Repertorio Atti n. 155/CSR), recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56 del 7 luglio 2020 (m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti.R0000056.07-07-2020), ha approvato la modifica e l'integrazione del Repertorio nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, nonché l'aggiornamento degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, ovvero Attestato di qualifica professionale (e relativo Allegato parte integrante) e Diploma professionale (e relativo Allegato parte integrante).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 del 04 settembre 2020, è stato conseguentemente recepito il suddetto Accordo e adottato il nuovo Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di IeFP in Provincia di Trento, quale risultato del processo di confronto con le Associazioni professionali di categoria.

Successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale n. 960 dell'11 giugno 2021, sono stati adottati i nuovi Piani di studio dei percorsi di IeFP, che hanno ridefinito, tra l'altro, in termini di sviluppo verticale dal primo al quarto anno, i risultati di apprendimento delle competenze di base riferite alle Aree linguistica (comprensiva delle lingue straniere), matematica e scientifica, storica giuridico ed economica, nonché della competenza digitale e di quella di cittadinanza.

La citata deliberazione 960/2021 ha introdotto inoltre un'importante innovazione rispetto al previgente ordinamento, ovvero specifiche sezioni, relativamente ai percorsi triennali, di quarto anno e quadriennali senza uscita al terzo anno, dedicate alle competenze di base al fine di garantire il raggiungimento dei Livelli essenziali di prestazione (LEP) di cui al D.lgs 226/2005 e all'Accordo Stato-Regioni del 2019 e uniformare i risultati di apprendimento attesi alla fine dei diversi percorsi di qualifica e diploma professionale.

Infine, per completare la definizione delle disposizioni derivanti dal recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 2019 ai fini del riconoscimento nazionale dei titoli in uscita dai percorsi di IeFP in Provincia di Trento, con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2270 del 23 dicembre 2021, n. 257 del 25 febbraio 2022 e n. 1879 del 13 ottobre 2023 sono stati adottati rispettivamente: gli elementi costitutivi minimi del documento di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale nei percorsi di IeFP, il nuovo modello di Diploma professionale (e relativo Allegato parte integrante) e il nuovo modello di Attestato di qualifica professionale (e relativo Allegato parte integrante) rilasciati in esito al superamento dei relativi esami finali.

Alla luce del mutato quadro di riferimento, si rende ora necessario l'aggiornamento dei riferimenti normativi riguardanti i risultati di apprendimento attesi e da verificare al termine di ciascun percorso formativo, mantenendo inalterato l'impianto dell'esame in quanto coerente con la disciplina nazionale già esistente e in continuità con l'approccio educativo intrapreso.

Infine venendo meno le condizioni di emergenza sanitaria richiamate dalla deliberazione n. 502 del 31 marzo 2022, le relative disposizioni ivi disciplinate si ritengono disapplicate nella loro interezza.

Alla luce pertanto di quanto riferito, con il presente provvedimento si intende procedere a:

- aggiornare i riferimenti normativi per gli esami finali volti al conseguimento della qualifica professionale, riguardanti le competenze, abilità e conoscenze oggetto di valutazione così come definite nel Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi (deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 del 4 settembre 2020 e ss.mm.ii.) e nei relativi Piani di studio provinciali (deliberazione della Giunta provinciale n. 960 dell'11 giugno 2021 e ss.mm.ii.) sostituendoli a quelli riportati rispettivamente nella deliberazione n. 610 del 22 aprile 2016 e n. 668 del 27 aprile 2015 e ss.mm.ii.;
- aggiornare la disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica professionale rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento al termine del relativo percorso di IeFP, così come stabilito nell'*Allegato 1* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fino a nuove disposizioni;
- confermare nelle more dell'approvazione del regolamento provinciale di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 7 agosto 2006 n. 5 e ss.mm.ii., la procedura e i requisiti di cui alla determinazione della Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola n. 12 di data 16 marzo 2021, afferenti le modalità di reclutamento dei soggetti cui affidare il ruolo del Presidente della commissione d'esame;
- confermare che i compensi:
 - per i presidenti e gli esperti esterni delle commissioni sono definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 536 del 19 aprile 2019 avente ad oggetto *"Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali"*;
 - per i vicepresidenti e i docenti delle commissioni sono regolati dalla legge provinciale n. 4 del 26 maggio 2023 *"Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale"* che ha aggiornato l'art. 9, comma 3 lettera e) della legge provinciale 3.09.1987, n.21 *"Ordinamento della formazione professionale"* e ss.mm.ii.;
- demandare al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di IeFP, l'emanazione delle disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale e per la definizione specifica dell'articolazione delle prove;
- disporre conseguentemente per gli esami finali volti al conseguimento della qualifica professionale di IeFP, fatti salvi gli effetti giuridici già consolidati e correlati alla validità dei titoli rilasciati, la disapplicazione:

- della deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 22 aprile 2016 avente ad oggetto *“Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale di Istruzione e formazione professionale (IeFP)”*.
- della deliberazione della Giunta provinciale n. 502 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto *“Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) correlati all'attuale emergenza sanitaria COVID-19. Anno formativo 2021-2022”*.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il D.P.R. 31.08.1972, n. 670;
- visto il D.P.R. 1.11.1973, n. 689;
- visto il DPR 15 luglio 1988, n. 405 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento”;-
- vista la L.p. 3 settembre 1987, n. 21, e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Ordinamento della formazione professionale", che vige nelle more dell'attuazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 avente ad oggetto "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", ai sensi dell'articolo 119 comma 1, lettera b);
- vista la L.p. 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” il cui art. 119 e allegato B, lettera k) ha abrogato la Legge LP 21/1987 - fatta eccezione per gli articoli 9 e 15 - a decorrere dal verificarsi della condizione indicata dallo stesso art. 119; fino al suo verificarsi, quindi, le disposizioni in parola restano in vigore,
- visto il D.Lgs 226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al II ciclo del sistema educativo d’istruzione e formazione”;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e relativo Regolamento adottato con D.P.G.P. del 26 marzo 1998 n. 6-78/leg e ss.mm.ii.;
- vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;
- visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’8 gennaio 2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- visto l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 agosto 2022 (Repertorio atti n. 175/CSR del 3 agosto 2022) sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla raccomandazione del 22 maggio 2017;
- visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'Università e della Ricerca del 15 giugno del 2023 “Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022”;
- vista la Deliberazione della Giunta provinciale del 19 agosto 2016, n. 1398 “Adozione degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e approvazione del protocollo di adozione”;
- vista la Deliberazione della Giunta provinciale del 6 marzo 2020, n. 286 “Approvazione dello schema di integrazione del Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81) e apprendistato di alta formazione e ricerca (di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81)”;
- vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 536 del 19 aprile 2019 “Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali”, integrata dalla successiva L.P. n 4 del 26 maggio 2023 “Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale” in particolare per quanto ci riguarda all'Art. 10 “Modificazioni dell'art.9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n.21 “ (Ordinamento della formazione professionale), e connesse modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006).
- visto l'aggiornamento del "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026", adottato ai sensi dell'art. 22 della L.P. 9/2015 e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025", adottato ai sensi dell'art. 36 della L.P. 5/2006, approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 12 agosto 2024, n. 1233 e ss. mm. e ii.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2270 del 23 dicembre 2021 “Documento di valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a valere dall'anno formativo 2021-2022. Aggiornamento degli elementi costitutivi minimi del documento e dei criteri generali per la redazione”
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1879 del 13 ottobre 2023 “Denominazioni dei titoli di Qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), rilasciati a seguito del superamento dell'esame finale dei percorsi triennali, modelli di Attestato di qualifica professionale, di Allegato all'Attestato e relative note di compilazione.

Aggiornamento a partire dall'anno formativo 2023-2024”

- a voti unanimi, espressi nella forma di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento delle disposizioni in materia di esami finali per il conseguimento della qualifica professionale di Istruzione e formazione professionale (IeFP) a partire dall'anno formativo 2024-2025, di cui all'Allegato 1 denominato *“Disciplina relativa allo svolgimento degli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Provincia di Trento”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) aggiornare i riferimenti normativi per gli esami finali per il conseguimento della qualifica di IeFP riguardanti le competenze, abilità e conoscenze oggetto di valutazione, così come definite nel Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi (deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 del 4 settembre 2020 e ss.mm.ii.) e nei relativi Piani di studio provinciali (deliberazione della Giunta provinciale n. 960 dell'11 giugno 2021, sostituendoli a quelli riportati nella deliberazione n. 610 del 22 aprile 2016 e ss.mm.ii.);
- 3) confermare nelle more dell'approvazione del regolamento provinciale di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 7 agosto 2006 n. 5 e ss.mm.ii., la procedura e i requisiti di cui alla determinazione della Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola n. 12 di data 16 marzo 2021 afferenti le modalità di reclutamento dei soggetti cui affidare il ruolo del Presidente della commissione d'esame;
- 4) confermare che i compensi:
 - per i presidenti e gli esperti esterni delle commissioni sono definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 536 del 19 aprile 2019 avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, nonché in materia di compensi spettanti ai membri, aventi diritto, delle commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e di idoneità professionali, previsti negli strumenti di Programmazione della Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali”;
 - per i vicepresidenti e i docenti delle commissioni sono regolati dalla legge provinciale n. 4 del 26 maggio 2023 “Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale” che ha aggiornato l'art. 9, comma 3 lettera e) della legge provinciale 3.09.1987, n. 21 “Ordinamento della formazione professionale” e ss.mm.ii;
- 5) demandare al Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di IeFP, l'emanazione delle disposizioni attuative per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale e per la definizione specifica dell'articolazione delle prove;
- 6) disporre conseguentemente per gli esami finali volti al conseguimento della qualifica professionale di IeFP, fatti salvi gli effetti giuridici già consolidati e correlati alla validità dei titoli rilasciati, la disapplicazione:
 - della deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 22 aprile 2016 avente ad oggetto

“Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale di Istruzione e formazione professionale (IeFP)”.

- della deliberazione della Giunta provinciale n. 502 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto *“Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) correlati all'attuale emergenza sanitaria COVID-19. Anno formativo 2021-2022”*.

7) di dare atto infine che all'adozione della presente deliberazione non consegue alcun onere a carico del bilancio provinciale.

8) di precisare che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Adunanza chiusa ad ore 10:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Disciplina esami finali per la qualifica professionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) in provincia di Trento

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1

DISCIPLINA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) IN PROVINCIA DI TRENTO.

Le presenti disposizioni disciplinano gli esami al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzati dalle Istituzioni formative provinciali e paritarie (sedi di attività formativa) per il conseguimento della Qualifica professionale in Provincia di Trento.

1. AMMISSIONE ALL'ESAME

Possono essere ammessi agli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli strumenti di programmazione di settore, dai provvedimenti nazionali e provinciali in materia.

Il candidato, per l'ammissione all'esame, deve raggiungere un punteggio minimo di 30 punti mentre il punteggio massimo assegnabile dal Consiglio di classe è di 55 punti. L'articolazione del punteggio di ammissione è definita dagli organi collegiali nell'esercizio della propria autonomia.

L'esito dell'ammissione o non ammissione è pubblicato, nei termini di "Ammesso" o "Non ammesso" con l'attribuzione del punteggio, qualora positivo, nelle forme stabilite secondo la normativa vigente in materia di privacy, all'interno della sede di svolgimento degli esami.

2. COMPOSIZIONE, NOMINA, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE D'ESAME.

2.1. La Commissione d'esame preposta all'accertamento, come previsto dal comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 03 settembre 1987 n. 21 e ss.mm.ii, che vige nelle more della piena attuazione della legge provinciale 5 agosto 2006 n. 5 e dell'emanando regolamento di cui agli artt. 60 comma 3 e 64 comma 3 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, è così composta:

- a) Presidente: un funzionario provinciale o un esperto in una delle materie d'esame;
- b) Vicepresidente: il responsabile della sede di attività, o un docente suo delegato, che svolge anche le funzioni di segretario;
- c) omissis;
- d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, dei lavoratori della categoria interessata o affine;
- e) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali della categoria interessata o affine;
- f) docenti del Centro di formazione professionale (ovvero sedi delle Istituzioni Formative provinciali e paritarie) designati dal responsabile della sede di attività formativa.

La Commissione è nominata con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente.

La Commissione d'esame è da ritenersi validamente costituita anche nel caso in cui le organizzazioni di cui alle lettere d) ed e) non abbiano provveduto alla designazione dei loro rappresentanti entro 30 giorni dalla richiesta fatta dal Servizio provinciale competente o in caso di

sopraggiunti impedimenti dei componenti designati dalle predette organizzazioni durante l'esame (art. 9 comma 4 L.p. 3 settembre 1987, n. 21).

I docenti di cui alla lettera f) sono designati dal responsabile dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria o, nel caso di articolazioni territoriali di tali Istituzioni, dal collaboratore del dirigente o dal responsabile della sede territoriale (in seguito denominato responsabile della sede di attività formativa), possibilmente tra tutti i docenti del relativo percorso; in caso contrario, saranno individuati dal responsabile della sede di attività formativa, in numero minimo di tre.

2.2. I componenti della Commissione non possono rifiutare o lasciare l'incarico salvo i casi di sopraggiunti, oggettivi e motivati, impedimenti; in questo caso deve essere assicurata la sostituzione del componente, secondo le modalità ed i tempi qui definiti.

Qualora, per ragioni organizzative o di indisponibilità nel reperire i sostituti, non sia possibile garantire la collegialità, la Commissione è ritenuta valida con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno tre Commissari, ferma restando la necessaria partecipazione di almeno un docente competente nella materia oggetto della specifica valutazione.

Nel caso di sostituzione di docenti o del Vicepresidente, il responsabile della sede di attività formativa dovrà tempestivamente comunicarla al Servizio provinciale competente che, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di esame, ne darà immediata autorizzazione. Successivamente, al termine della conclusione di tutti gli esami, il Servizio provvederà con propria determinazione dirigenziale a dar conto delle sostituzioni verificatesi e della composizione finale delle Commissioni.

Alla sostituzione del Presidente provvede direttamente il Servizio provinciale medesimo.

2.3. Tutti i componenti la Commissione esaminato l'elenco dei candidati, devono sottoscrivere, in sede di riunione preliminare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli stessi, e di non averli istruiti privatamente.

Nel caso si rappresentasse una delle predette fattispecie, il componente della Commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal responsabile della sede di attività o dal Dirigente del servizio provinciale competente nel caso di Presidente o esperto designato.

2.4. La sessione di esame ha inizio nei giorni fissati dal Servizio provinciale competente e secondo il calendario definito dal responsabile della sede di attività formativa, in base alla tipologia di qualifica e al numero di candidati, e ha una durata massima di 8 giorni esclusa la riunione preliminare. Il Servizio provinciale competente valuta se autorizzare eventuali richieste di durata maggiore debitamente motivate.

Il termine massimo di conclusione delle operazioni di esame per le sessioni ordinarie è il 30 giugno dell'anno di riferimento.

2.5. La riunione preliminare è convocata dal responsabile della sede di attività formativa e deve essere svolta almeno un giorno prima dell'inizio delle prove di esame. La data di convocazione della riunione preliminare deve essere altresì comunicata al Servizio provinciale competente in concomitanza all'invio dei nominativi dei componenti di propria competenza.

Il Servizio provinciale competente valuta l'eventuale abbinamento/accorpamento di Commissioni d'esame per le medesime qualifiche qualora ciò si rendesse necessario a causa del numero degli studenti e/o per ragioni organizzative e di razionalizzazione.

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

3.1. Ai fini dell'espletamento delle operazioni di esame, il responsabile della sede di attività formativa consegna alla Commissione:

- a) i Piani di studio provinciali e i Piani di studio di Istituto specifici del relativo percorso e ogni altra documentazione sia funzionale alla presa d'atto di quanto svolto durante il percorso formativo, in particolare durante l'ultimo anno;
- b) il verbale di ammissione agli esami degli studenti, sottoscritto dal Consiglio di classe, comprensivo della frequenza obbligatoria prevista per l'ammissione all'esame secondo le disposizioni vigenti.
- c) tutte le informazioni e la documentazione necessaria al proficuo e regolare svolgimento delle operazioni di esame con particolare riferimento a quella dei candidati con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento nonché gli studenti stranieri e con altri bisogni educativi speciali, nonché la documentazione relativa ai loro percorsi individualizzati e personalizzati (PEI-PEP-PDP), ai fini degli adempimenti di cui ai successivi punti **7. e 8.**

3.2. La Commissione nella riunione preliminare procede a:

- a) esaminare l'elenco dei candidati ammessi all'esame ai fini della dichiarazione per iscritto, da parte di ciascun Commissario secondo quanto specificato al precedente **2.3.;**
- b) prendere atto dell'ammissione dei candidati, ferma restando la responsabilità in capo al responsabile della sede di attività formativa in merito alla sussistenza dei requisiti che danno titolo all'ammissione all'esame, come previsto dalla normativa vigente;
- c) verificare la corretta compilazione della sezione riguardante la valutazione dell'intero percorso formativo nella scheda di valutazione finale, la cui responsabilità è del Consiglio di classe che ammette lo studente all'esame. Nel caso di mancata compilazione dispone l'interruzione della sessione d'esame fino a regolarizzazione;
- d) prendere atto di quanto riportato nella Tabella di sintesi, che riporta i principali requisiti di ammissione richiesti, la cui responsabilità è in capo al responsabile della sede di attività formativa che la sottoscrive;
- e) prendere in esame tutta la documentazione di cui al punto **3.1.** (lettere a,b,c) e, in particolare, quella relativa agli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della Legge 170/2010, nonché agli studenti stranieri e con altri bisogni educativi speciali al fine di definire le modalità di svolgimento dell'esame così come disciplinato ai successivi punti **7. e 8.;**
- f) prevedere l'eventuale partecipazione e convocazione di docenti del percorso o di operatori con funzioni specifiche, per l'adattamento e la somministrazione delle prove per gli studenti

con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, laddove tali figure siano state impiegate anche in corso d'anno sulla base dello specifico PEI. Gli stessi forniscono indicazioni e supporto anche per la correzione ma non hanno funzioni valutative;

- g) definire l'articolazione del calendario di svolgimento della sessione d'esame nei limiti del periodo prestabilito;
- h) stabilire la composizione di eventuali sottocommissioni per la correzione delle prove, ferma restando la responsabilità collegiale della valutazione e attribuzione del punteggio.
Le sottocommissioni operano in ogni caso alla presenza del Presidente e/o del Vicepresidente;
- i) procedere all'individuazione della lettera alfabetica per la convocazione dei candidati al colloquio finale. I calendari sono pubblicati, nelle forme stabilite secondo la normativa vigente in materia di privacy, all'interno della sede di svolgimento degli esami;
- j) stabilire i criteri per l'assegnazione dei punti bonus e della lode di cui al successivo punto 6..

Successivamente, la Commissione:

- a) predisponde, per gli studenti per i quali è prevista nel PEP la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, una prova orale sostitutiva avendo come riferimento la documentazione fornita dal Consiglio di classe;
- b) somministra le prove di esame di cui al successivo punto 5.;
- c) corregge le prove di esame, non prima della loro conclusione, utilizzando le griglie e le rubriche di valutazione fornite all'interno delle buste contenenti le relative prove;
- d) valuta e assegna il punteggio alle prove scritte e pubblica gli esiti, nelle forme stabilite secondo la normativa vigente in materia di privacy, all'interno della sede di svolgimento degli esami;
- e) formula, al termine di ciascun colloquio, la valutazione e assegna il relativo punteggio e pubblica gli esiti nelle forme stabilite secondo la normativa vigente in materia di privacy, all'interno della sede di svolgimento degli esami;
- f) procede alla valutazione finale per l'assegnazione del punteggio complessivo, comprensivo dei punti bonus o della lode, secondo i criteri di cui al punto 6.;
- g) pubblica i risultati finali, nelle forme stabilite secondo la normativa vigente in materia di privacy, all'interno della sede di svolgimento degli esami.
- h) compila, al termine di ogni fase di esame, la scheda di valutazione finale di ciascun candidato che viene stampata e sottoscritta dalla Commissione in sede di valutazione finale;
- i) compila e sottoscrive, al termine di ogni seduta, i verbali che diano conto delle diverse attività svolte nel corso della sessione d'esame.

Le valutazioni e l'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere d), e) e f) sono assunti dall'intera Commissione validamente costituita.

4. INDIVIDUAZIONE, FUNZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE

4.1. Il Presidente delle Commissioni d'esame, è individuato tra i soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 03 settembre 1987 n. 21 e ss.mm.ii., inseriti in un apposito Elenco, istituito presso il Servizio provinciale competente, attraverso la raccolta annuale delle candidature dei soggetti aventi i requisiti necessari.

4.2. L'assegnazione delle sedi di esame ai Presidenti, nonché le relative sostituzioni, sono stabiliti dal Servizio provinciale competente in modo da assicurare l'imparzialità e il buon andamento delle procedure.

4.3. Il Presidente è garante del regolare svolgimento dell'esame nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, integrità e buon andamento e della regolare composizione della Commissione durante l'intera procedura.

Il Presidente:

- a) verifica la sussistenza del numero legale dei componenti la Commissione e della corretta messa a disposizione della documentazione come specificato nei punti precedenti;
- b) conduce la riunione preliminare;
- c) verifica l'identità dei candidati da esaminare nelle diverse fasi;
- d) presidia le operazioni relative agli esami e organizza le attività nel caso di abbinamento/accorpamento di Commissioni di cui al precedente punto **2.5.**;

In caso di assenza del Presidente, anche temporanea, le relative funzioni sono espletate dal Vicepresidente.

5. PROVE DI ESAME: TIPOLOGIA, ARTICOLAZIONE E PUNTEGGIO

Le prove d'esame sono predisposte dal Servizio provinciale competente anche mediante il supporto delle Istituzioni formative provinciali e paritarie e/o di altri organismi qualificati nonché con la collaborazione di I.P.R.A.S.E., sulla base dei risultati di apprendimento previsti dai Piani di studio provinciali (deliberazione della Giunta provinciale n. 960 dell'11 giugno 2021 e ss.mm.ii.) ai fini dello sviluppo delle competenze delle figure professionali di riferimento dei percorsi di qualifica e diploma di IeFP contenute nel Repertorio provinciale (deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 del 04 settembre 2020).

Il Servizio provinciale competente emana con proprio atto specifiche disposizioni per l'elaborazione, la predisposizione e la consegna delle prove.

L'esame finale consiste in:

- a) una prova scritta e/o scritto grafica di carattere disciplinare denominata "Prova Esperta".**

La Prova Esperta valuta la padronanza delle competenze di base comuni ai percorsi di qualifica, previste dai Piani di studio provinciali (deliberazione della Giunta provinciale n. 960 dell'11 giugno 2021 e ss.mm.ii.), relative in particolare alle Aree di apprendimento linguistica, comprensiva della lingua straniera, matematica e scientifica (matematica).

Per l'Area linguistica (italiano e lingua straniera) la prova verte su un argomento trattato da uno o più testi e consiste in una serie di consegne (ad esempio: quesiti a risposta multipla e/o aperte, riassunti, confronto e sintesi dei testi, matching, ecc.) a partire dalle quali i candidati esprimono i livelli di competenza raggiunti.

Per l'Area matematica e scientifica (matematica) la prova verte sulla risoluzione di problemi e di esercizi di calcolo anche mediante l'utilizzo di grafici, tabelle, disegni ecc.

Il punteggio massimo assegnabile è di 12 punti.

b) una prova pratica

La prova pratica valuta la padronanza delle competenze tecnico-professionali e di scienze applicate, caratterizzanti le figure professionali inserite nel Repertorio provinciale (deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 del 04 settembre 2020) di riferimento dei percorsi di qualifica e sviluppate nei Piani di studio provinciali (deliberazione della Giunta provinciale n. 960 dell'11 giugno 2021 e ss.mm.ii.).

La prova ha carattere pratico-prestazionale, ovvero deve essere articolata su compiti/attività professionali caratterizzanti che si integrano per realizzare un prodotto/servizio, nell'ambito del processo di lavoro di riferimento.

La prova implica pertanto la realizzazione delle attività lavorative più rilevanti che caratterizzano la specifica figura professionale, attraverso la concretizzazione delle prestazioni assunte quali risultato atteso della prova, per valutare il livello di competenza acquisito ed esercitato in una situazione sufficientemente assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di lavoro.

E' accompagnata dalla richiesta di redazione di una scheda tecnica o di documentazione appropriata per la rilevazione più puntuale e strutturata anche delle competenze di scienze applicate e, laddove possibile, della competenza digitale che nei piani di studio è declinata in tutte le Aree di apprendimento.

Mira inoltre a osservare in modo integrato anche le soft skill personali sotse e trasversali in termini di capacità di affrontare le situazioni in modo attivo e proattivo. In particolare le dimensioni che possono essere maggiormente oggetto di attenzione sono quelle dell'autonomia, del benessere e sicurezza di se stessi e degli altri, della capacità comunicativa e relazionale.

Il punteggio massimo assegnabile è di 23 punti, comprensivi della valutazione della scheda tecnica.

c) un Colloquio

Il colloquio è finalizzato a:

- 1) verificare il raggiungimento delle finalità generali previste dal profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso formativo di qualifica professionale;
- 2) al confronto, discussione e riflessione sulle prove ai fini dell'ulteriore accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, indagate nelle stesse, sia per colmare o completare eventuali carenze esplorandone la consapevolezza, sia per far emergere l'eccellenza ai fini della premialità in sede di valutazione finale. A tal fine sono indagabili anche i risultati di

- apprendimento previsti dai piani di studio provinciali e d'Istituto, con esclusivo riferimento all'ultimo anno, che abbiano dei collegamenti con gli argomenti trattati nelle prove e particolarmente significativi per la figura professionale di riferimento in uscita;
- 3) alla presentazione di un elaborato personale attinente alle tematiche del proprio settore professionale, anche in relazione alla propria esperienza di formazione in contesto lavorativo;
 - 4) alla verifica, partendo dal portfolio dello studente, della capacità di riflessione critica sulla propria esperienza formativa, svolta anche nel contesto lavorativo, e di acquisizione di una propria identità professionale nonché sulle proprie aspirazioni lavorative e/o di continuità formativa dopo il conseguimento della qualifica.

Il punteggio massimo assegnabile è di 10 punti.

Le caratteristiche puntuali delle prove, le modalità di svolgimento nonché l'articolazione del punteggio sono definite dal Servizio provinciale competente.

6. VALUTAZIONE, PUNTEGGIO COMPLESSIVO E RISULTATO FINALE

Ai candidati che hanno svolto tutte le prove di esame per il conseguimento della qualifica professionale, è assegnato un punteggio complessivo espresso in centesimi.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra il punteggio di ammissione e il punteggio totale raggiunto all'esame.

Per il superamento dell'esame il candidato deve raggiungere un punteggio complessivo minimo di 60/100 senza fruire dei punti bonus di cui al paragrafo successivo.

Fermo restando il punteggio massimo di 100/100, e in aggiunta al punteggio complessivo dell'esame, possono essere attribuiti da 1 a 3 punti bonus, per meriti particolari del candidato riferiti esclusivamente alla prestazione resa durante l'esame.

Al candidato che ha conseguito il punteggio massimo di 100/100 senza fruire dei 3 punti bonus, può essere attribuita la lode al fine di attestare il conseguimento di risultati di eccellenza, riferiti esclusivamente alla prestazione resa durante l'esame.

L'attribuzione di eventuali punti bonus e/o della lode deve essere adeguatamente motivata dalla Commissione e deve trovare fondamento nelle valutazioni e nei relativi punteggi assegnati al/alla candidato/a nelle prove di cui al precedente punto 5.

Il risultato finale è espresso nei termini di “qualificato” “non qualificato”, con l'indicazione, qualora l'esito risulti positivo, del punteggio complessivo finale in centesimi e pubblicato, nelle forme stabilite secondo la normativa vigente in materia di privacy, all'interno della sede di svolgimento degli esami.

7. CANDIDATI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (L. 104/92 E SS.MM.II.), CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) E CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli esami dei candidati con disabilità di cui alla legge 05 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. e con disturbi specifici di apprendimento di cui alla legge 08 ottobre 2010 n. 170 e ss.mm.ii. e dei

candidati con altri bisogni educativi speciali di cui alla Circolare Ministeriale 27 dicembre 2012, si applica la normativa nazionale in materia, nonché quanto previsto dalla Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 e dai regolamenti attuativi.

La Commissione adatta al PEI/PEP/PDP, ove necessario, anche le griglie di valutazione.

7.1 Candidati con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992

I candidati con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 ammessi a sostenere l'esame svolgono le prove secondo quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI) anche per le verifiche in corso d'anno quindi con prove ordinarie o equipollenti o differenziate.

Le prove equipollenti sono predisposte nelle medesime modalità previste per le prove ordinarie di cui al punto 5..

Il Servizio provinciale competente emana con proprio atto specifiche disposizioni per l'elaborazione, la predisposizione e la consegna delle prove medesime.

Le prove equipollenti, qualora necessario, possono comunque essere calibrate dalla Commissione sui bisogni e le caratteristiche del singolo studente con disabilità, tenendo conto di quanto esplicitato nel PEI. Resta fermo che le prove equipollenti devono garantire la verifica degli standard formativi delle competenze di base comuni e tecnico-professionali previsti dai Piani di studio provinciali e dalle figure professionali di riferimento. L'equipollenza, per la natura del titolo in uscita, non è applicabile alla parte prestazionale della prova pratica, durante la quale possono però essere concessi strumenti compensativi previsti dal PEI.

Per gli studenti che hanno un PEI differenziato e per i quali non è prevista l'acquisizione della qualifica, vengono predisposte dal Consiglio di classe le relative prove non equipollenti sulla base della documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione.

7.2. Candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 170/2010.

I candidati con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 170/2010 svolgono le prove ordinarie utilizzando gli strumenti compensativi e i tempi aggiuntivi, sulla base del Piano educativo personalizzato (PEP) e delle informazioni fornite dal Consiglio di classe in particolare rispetto alle modalità di verifica e valutazione.

7.3 Candidati con altri bisogni educativi speciali

Per gli studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di classe, la Commissione definisce, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso e dell'eventuale Piano educativo personalizzato (PEP), gli strumenti compensativi funzionali allo svolgimento delle prove d'esame e già previsti per le verifiche in corso d'anno.

8. CANDIDATI STRANIERI

I candidati stranieri svolgono le prove in coerenza con quanto previsto nel Piano didattico personalizzato (PEP). Sono consentiti strumenti compensativi legati alle difficoltà specifiche fermo

restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, provinciali e dai regolamenti attuativi e dalle Linee Guida provinciali.

9. CANDIDATI PRIVATISTI

Fermo restando quanto previsto dal vigente articolo 9 comma 6 della Legge provinciale 03 settembre 1987 n. 21 e ss.mm.ii. e dalle vigenti leggi in materia e/o altre fonti, possono essere ammessi a sostenere l'esame di Qualifica professionale anche i candidati privatisti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- del titolo conclusivo dei percorsi di scuola secondaria del primo ciclo di istruzione, o certificato di proscioglimento se antecedente al 2005;
- età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel sistema di IeFP, oppure di aver frequentato 12 anni complessivamente nei percorsi di istruzione e formazione anche nella modalità dell'apprendistato.
- non risultino iscritti ad altro percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o si siano formalmente ritirati da qualsiasi percorso scolastico e formativo entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui viene effettuato l'esame.

Gli interessati devono presentare la domanda di ammissione secondo i tempi le modalità stabilite annualmente con proprio atto dal Servizio provinciale competente.

9.1. Prove preliminari e integrative

I candidati privatisti per essere ammessi all'esame devono preliminarmente sostenere delle prove di fronte ad una Commissione appositamente nominata dal responsabile della sede individuata dal Servizio provinciale competente. Tali prove sono finalizzate ad accertare, nel quadro delle finalità generali del percorso di qualifica professionale riconducibile al profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), il possesso delle competenze degli standard formativi minimi che connotano la figura professionale di riferimento della qualifica professionale e il possesso delle relative competenze di base e tecnico-professionali previsti dai Piani di studio provinciali.

Il Servizio provinciale competente emana annualmente apposite disposizioni per quanto riguarda la partecipazione e le modalità di accertamento dei candidati privatisti.

I punteggi minimo e massimo di ammissione all'esame di qualifica, sono quelli stabiliti al precedente punto 1..

10. SESSIONI STRAORDINARIE/PROVE SUPPLETIVE

10.1 Nel caso in cui i candidati siano impossibilitati a sostenere l'esame nella sessione ordinaria per motivi di salute, impedimenti di particolare gravità e comunque eccezionali e imprevisti, possono essere indette dal Servizio provinciale competente sessioni straordinarie e/o suppletive a seguito dell'analisi delle motivazioni segnalate da parte del responsabile della sede di svolgimento dell'esame.

La sessione straordinaria/prova suppletiva deve concludersi entro l'inizio dell'attività formativa del quarto anno successivo alla qualifica.

Il Servizio provinciale competente valuta altresì le richieste di effettuazione delle prove d'esame per le relative sessioni, fuori dalla sede formativa, di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisi l'opportunità, lo svolgimento in modalità alternative.

11. ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E ALLEGATO

Ai candidati che hanno superato l'esame è rilasciato l'attestato di qualifica professionale e l'allegato all'attestato validi ai sensi della normativa vigente in materia e secondo le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale di Trento.

Il Servizio provinciale competente è titolato a rilasciare un unico certificato sostitutivo del titolo acquisito nel caso di smarrimento, furto o deterioramento secondo le disposizioni vigenti in materia.

12. CUSTODIA, CONSERVAZIONE, INVIO E ACCESSO AGLI ATTI

12.1. Il Presidente della Commissione consegna al responsabile dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria o, nel caso di articolazioni territoriali di tali Istituzioni, dal collaboratore del dirigente o dal responsabile della sede territoriale (di seguito nominato responsabile) i verbali relativi all'attività svolta, corredati degli elaborati delle prove scritte e qualsiasi altro materiale utilizzato durante la sessione (di seguito plico).

Dal momento del deposito del plico cessa la responsabilità del Presidente della Commissione per la custodia e la tenuta; tale incombenza si trasferisce al responsabile, il quale curerà gli adempimenti necessari per l'eventuale accesso agli atti da parte degli interessati, e assumerà le responsabilità discendenti dall'obbligo della custodia e conservazione dei documenti, previsti dalle leggi vigenti e dalle disposizioni provinciali in materia di conservazione della documentazione scolastica.

Per le Istituzioni formative paritarie, firmatarie del contratto di servizio, l'obbligo di applicare direttamente e senza l'intermediazione del Servizio provinciale competente le disposizioni in materia discende direttamente dalle obbligazioni ivi assunte. Il responsabile, applicherà ai fini del presente punto la normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo.

12.2. Il Servizio provinciale competente si riserva, in ogni momento, di richiedere al responsabile la messa a disposizione o l'invio della documentazione inerente gli esami per lo svolgimento di azioni di monitoraggio, controllo o vigilanza delle attività effettuate. Per le istituzioni formative paritarie firmatarie del Contratto di servizio si applicano le disposizioni in materia di controllo da parte della Provincia ivi previste.